



601 26 SET. 2006

del

Oggetto: Ricognizione delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela – Applicazione art. 17, commi 1bis ed 1 ter, e 27 bis, commi 1bis ed 1ter, della Legge Regionale n. 24 del 6 luglio 1998 "Pianificazione Paesistica e tutela dei Beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico".

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

Vista la LR 24/98 "Pianificazione Paesistica e tutela dei Beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico";

Viste le modificazioni ad essa apportate dalla LR n.4 del 28.4.2006 contenute nell'articolo 71: "Modifiche alla Legge Regionale 6 luglio 1998 n.24 - Pianificazione Paesistica e tutela dei Beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e successive modifiche";

Considerato che l'art 17 della LR 24/98 disciplina le attività estrattive ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ed in particolare ai commi 1 bis ed 1 ter così recita:

"1bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere può essere consentita, previa autorizzazione paesistica rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione in conformità alle procedure di cui al comma 6, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico ed esclusivamente per l'escavazione di materiale raro, solo nelle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP e dal PTPR con il livello minimo di tutela, nel rispetto dei criteri indicati dal piano regionale delle attività estrattive (PRAE) ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 6 dicembre 2004, n.17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere. Nelle more dell'approvazione del PRAE, in assenza dei suddetti criteri, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere è subordinata, altresì, ad una delle seguenti condizioni:



a) localizzazione ad una distanza non superiore a metri mille da altre attività estrattive in esercizio;

b) localizzazione all'interno del territorio di un comune in cui già si trovi un'attività estrattiva in esercizio ma in via di esaurimento.

"1 ter. L'apertura di nuove cave ai sensi del comma 1 bis è altresì subordinata alla preventiva adozione, da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, di una deliberazione ricognitiva delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela." ;

Considerato che l'art 27 bis della LR 24/98 disciplina le varianti agli strumenti urbanistici richiamati dai Piani Territoriali Paesistici ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ed in particolare ai commi 1 bis ed 1 ter così recita:

"1bis. In deroga a quanto previsto nel comma 1, nelle zone definite dagli strumenti urbanistici vigenti come E, ai sensi del d.m. 1444/1968, le varianti di cui al medesimo comma sono consentite soltanto nei casi in cui le stesse ricadano in aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela, di limitata estensione e adiacenti a zone legittimamente edificate.

"1 ter. L'applicazione della disposizione del comma 1 bis è subordinata alla preventiva adozione, da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, di una deliberazione ricognitiva delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela." ;

Considerato che la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica dell'Assessorato all'Urbanistica, in base alle disposizioni contenute nella LR 24/98 ed in particolare agli articoli 21,22 e 23, sta predisponendo il nuovo



Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) quale strumento unico piano regionale che uniformi e coordini, a livello normativo e cartografico, gli attuali 29 (ventinove) PTP approvati o adottati fra loro fortemente diversi nelle disposizioni sulle classificazioni di tutela nonché nei criteri redazionali e nelle rappresentazioni planimetriche e cartografiche, tali da generare una non omogenea applicazione territoriale, condizionata dalle diversità sopra esposte, nell'ambito dell'esercizio dell'azione amministrativa della Regione;

Ritenuto di dover provvedere all'emanazione della ricognizione di cui agli articoli della LR 24/98 sopra richiamati per poter dare corso all'applicazione del disposto legislativo, in attesa dell'adozione del PTPR che apporterà le necessarie rettifiche alla individuazione "delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela" contenute negli attuali PTP in vigore per i motivi di eterogeneità contenuti negli stessi e sopra descritti;

Considerata inoltre la necessità di coinvolgere, nell'ambito delle operazioni ricognitive sui PTP vigenti e su proposta della struttura competente alla redazione del PTPR, tutte le strutture competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica al fine di monitorare lo sviluppo dell'attività a tuttoggi svolta negli ambiti in questione;

Visti i Piani Territoriali Paesistici (PTP) in vigore, i singoli articolati delle relative norme tecniche e le cartografie recanti le rispettive classificazioni ai fini della tutela;

Considerato che, fra l'altro, la struttura competente in materia di pianificazione paesaggistica ha predisposto, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24/98 un sistema informativo per il paesaggio nell'ambito delle attività per la redazione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale previsto dagli articoli 21, 22 e 23 della LR 24/98, implementandolo con le informazioni riguardanti i vincoli paesaggistici ed in formato "raster" i PTP vigenti;



601 26 SET. 2006

llg

Ritenuto di formulare quale esito della ricognizione effettuata ai sensi degli articoli in oggetto un Disciplinare tecnico utile per una più articolata e concreta applicazione delle disposizioni in vigore;

Visto il Disciplinare sulla ricognizione "delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela" ed i relativi allegati sintetici;

Ritenuto altresì di sottoporre alla Commissione tecnica, di cui al comma 1 bis dell'articolo 23 della LR 24/98 competente in materia di PTPR e nominata con Determinazione Dirigenziale n. B1027 del 23.3.2006, la valutazione dei contenuti di detto Disciplinare al fine di rendere omogeneo l'esercizio dell'azione amministrativa in materia paesaggistica in attesa dell'adozione del PTPR medesimo;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnica del 31 maggio 2006 che esprime la propria valutazione tecnica favorevole sui contenuti del Disciplinare;

Sentita la Commissione del Consiglio Regionale competente in materia, per l'espressione di cui all'articolo 17, comma 1 ter, e all'articolo 27 bis, comma 1ter, della Legge Regionale n. 24 del 6 luglio 1998 "Pianificazione Paesistica e tutela dei Beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico" e successive modifiche che si è pronunciata nella seduta n. 17 del 15 SETTEMBRE 2006

Esperita la procedura di concertazione;

All'Unanimità

#### DELIBERA

- 1) Di adottare la ricognizione delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai Piani Territoriali Paesistici (PTP) in vigore al livello minimo di tutela in applicazione dell'articolo 17, commi 1bis ed 1 ter, e dell'articolo 27 bis, commi 1bis ed 1ter, della Legge Regionale n. 24 del 6 luglio 1998 "Pianificazione Paesistica e tutela dei Beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico", secondo le modalità ed i criteri



lcr

contenuti nel Disciplinare tecnico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- 2) Di dare atto che la ricognizione di cui al punto precedente ha efficacia fino all'adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), previsto dagli articoli 21, 22 e 23 della LR 24/98 quale strumento unico piano regionale, che apporterà alla stessa le variazioni necessarie a rendere omogenea e conforme a livello territoriale l'esercizio dell'azione amministrativa della Regione, oggi condizionata dalle disomogenee classificazioni di tutela previste dai PTP in vigore;

Di pubblicare il presente atto sul BUR della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



Disciplinare Tecnico




Livelli Minimi di Tutela

28 SET. 2006



Handwritten signature or initials on the left margin.



REGIONE LAZIO

ALLEG. alla DELIB. N. 601 *llg*  
DEL 26 SET. 2006

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica  
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale*

## Ricognizione delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela

*(Applicazione art. 17, commi 1bis ed 1ter, e 27 bis, commi 1bis ed 1ter, della Legge Regionale n. 24 del 6 luglio 1998 "Pianificazione Paesistica e tutela dei Beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico")*


**Disciplinare tecnico sulle modalità ed sui criteri applicativi**

### Premessa

La LR 24/98 "Pianificazione Paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico" ha, come è noto, approvato la quasi totalità dei Piani territoriali paesistici (PTP) della Regione Lazio, redatti in ottemperanza della Legge n. 431 del 1985 denominata "Galasso".

Allo stato attuale vigono nell'ambito regionale n° 29 Piani Territoriali Paesistici di cui uno ricadente nel territorio di Roma n. 15/8 "Valle del Tevere" in corso di approvazione presso il Consiglio Regionale. Detti piani, redatti da differenti Gruppi di progettazione e per ambiti territoriali definiti prevalentemente dai confini amministrativi di insiemi di Comuni, sono risultati fra loro fortemente diversi nelle disposizioni sulle classificazioni di tutela nonché nei criteri redazionali e nelle rappresentazioni planimetriche e cartografiche, generando una non coerente ricaduta dell'attività di pianificazione paesistica a livello regionale.






### Riepilogo dei PTP vigenti

PTP N°	AMBITO TERRITORIALE	ADOZIONE	APPROVAZIONE
PTP N° 1	VITERBO	DGR 2266/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 2	LITORALE NORD	DGR 2268/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 3	LAGHI DI BRACCIANO E VICO	DGR 2270/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 4	VALLE DEL TEVERE	DGR 2271/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 5	RIETI	DGR 2272/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 6	BASSA SABINA	DGR 2273/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 6/1-7/1-8/1	MONTI LUCRETILI	DGR 2274/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 7	MONTEROTONDO TIVOLI	DGR 2285/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 8	SUBIACO, FIUGGI, COLLEFERRO	DGR 2275/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 9	CASTELLI ROMANI	DGR 2276/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 10	LATINA	DGR 2277/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 11	FROSINONE	DGR 2278/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 12	SORA, VALLE DEL LIRI	DGR 2279/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 13	TERRACINA, CEPRANO, FONDI	DGR 2280/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 14	CASSINO, GAETA, PONZA	DGR 2281/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N°	AMBITO TERRITORIALE	ADOZIONE	APPROVAZIONE
PTP N° 2/C	OSTIA LIDO NORD, PEEP	DGR 2267/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 2/B	XIII E XIV CIRCOSCRIZIONE	DGR 2269/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/0	AREA PICCOLOMINI	DGR 2284/87	Dcr 231 del 29.5.1991
PTP N° 15/1	MARCIGLIANA	DGR 2282/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/2	INSUGHERATA	DGR 2283/87	Dcr 755 del 22.7.1993
PTP N° 15/3	CECCHIGNOLA VALLERANO	DGR 9849/94	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/4	ARRONE GALERIA	DGR 2458/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/5	DECIMA TRIGORIA	DGR 4581/87	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/6	PINETO	DGR 4582/87	Dcr 1229 del 7/8.31995
PTP N° 15/7	VEIO CESANO	DGR 10018/88	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/8	VALLE DEL TEVERE	DGR 5580/98	Dgr 2351 del 21.11.2000 proposta al Consiglio Regionale
PTP N° 15/9	VALLE DELL'ANIENE	DGR 9250/95	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/10	VALLE DEI CASALI	DGR 7318/88	l.r. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/11	PENDICI CASTELLI	DGR 5579/98	Dcr 74 del 10.10.2001

Per ovviare a tale inconveniente che ha reso oggettivamente difficile e spesso incoerente l'esercizio dell'azione amministrativa nella materia paesistica, il legislatore, nella stessa LR 24/98, ha disposto di procedere alla redazione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), previsto dagli articoli 21, 22 e 23 della LR 24/98 quale strumento unico per l'intero territorio del Lazio, finalizzato a superare l'attuale frammentazione normativa e cartografica.





In attesa dell'adozione del PTPR sono state apportate alla LR 24/98, dal 1998 ad oggi, numerose variazioni (oltre 90), necessarie a precisarne i contenuti che in alcune parti svolgono anche la funzione di normativa tecnica dei PTP dalla stessa approvati.

L'ultima modifica è stata apportata dalla LR n. 4 del 28.4.2006 (collegato alla Finanziaria del 2006) contenuta nell'articolo 71: "Modifiche alla Legge Regionale 6 luglio 1998 n. 24 - Pianificazione Paesistica e tutela dei Beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e successive modifiche".


La modifica riguarda l'art 17 della LR 24/98 che disciplina le attività estrattive ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, in particolare i commi 1 bis ed 1 ter così recitano:

"1bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere può essere consentita, previa autorizzazione paesistica rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione in conformità alle procedure di cui al comma 6, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico ed esclusivamente per l'escavazione di materiale raro, solo nelle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP e dal PTPR con il livello minimo di tutela, nel rispetto dei criteri indicati dal piano regionale delle attività estrattive (PRAE) ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere. Nelle more dell'approvazione del PRAE, in assenza dei suddetti criteri, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere è subordinata, altresì, ad una delle seguenti condizioni:

- a) localizzazione ad una distanza non superiore a metri mille da altre attività estrattive in esercizio;
- b) localizzazione all'interno del territorio di un comune in cui già si trovi un'attività estrattiva in esercizio ma in via di esaurimento.

1 ter. L'apertura di nuove cave ai sensi del comma 1 bis è altresì subordinata alla preventiva adozione, da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, di una deliberazione ricognitiva delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela." ;





Una ulteriore modifica riguarda l'art 27 bis della LR 24/98 che disciplina le varianti agli strumenti urbanistici richiamati dai Piani Territoriali Paesistici ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, in particolare i commi 1 bis ed 1 ter così recitano:

"1bis. In deroga a quanto previsto nel comma 1, nelle zone definite dagli strumenti urbanistici vigenti come E, ai sensi del d.m. 1444/1968, le varianti di cui al medesimo comma sono consentite soltanto nei casi in cui le stesse ricadano in aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela, di limitata estensione e adiacenti a zone legittimamente edificate.

1 ter. L'applicazione della disposizione del comma 1 bis è subordinata alla preventiva adozione, da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, di una deliberazione ricognitiva delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela."

### Limiti applicativi

Tali disposizioni impongono, per la loro concreta applicazione, la necessità di attivare la ricognizione "delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela" contenute negli attuali PTP.

Tale ricognizione non risulta di facile esecuzione in quanto:

- a. I PTP approvati o adottati sono fra loro fortemente diversi nelle disposizioni normative inerenti le classificazioni di tutela nonché nei criteri redazionali, nelle modalità di rappresentazione planimetrica ed infine nelle perimetrazioni cartografiche;
- b. La ricognizione riguarda esclusivamente la verifica della definizione delle classificazioni di tutela contenuta negli articoli delle norme tecniche di attuazione di ciascuno dei 29 PTP in vigore, ed è volta a riconoscere ove tali definizioni siano riconducibili alla accezione inserita nel disposto legislativo: "aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela";
- c. Le norme tecniche dei 29 PTP variano tra loro per contenuto e per numero di articoli e ciascuno dei PTP individua più zone e/o classificazioni di tutela: "le aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela" sono nella maggioranza dei casi identificabili con certezza in altri casi riconducibili ad esse





# REGIONE LAZIO

## DIPARTIMENTO TERRITORIO

pertanto in una comparazione cartografica e territoriale emergono chiare diversità e differenze: in alcuni PTP le zone corrispondono ad ampie porzioni di territorio in altri a quote minime;

- d. La ricognizione non riguarda la modifica dello sviluppo territoriale delle classificazioni di tutela in quanto tali ambiti sono univocamente determinati dalle cartografie dei PTP approvate con legge e dunque non oggetto di questa operazione meramente ricognitiva e non individuativa;
- e. La ricognizione sottende due diverse attività di trasformazione del territorio peraltro tra loro antitetiche: le attività estrattive e le ulteriori previsioni di sviluppo degli strumenti urbanistici; le prime sono infatti localizzate in prevalenza nei territori agricoli mentre le seconde si collocano in adiacenza delle aree urbane o urbanizzate; anche sotto tale profilo il compito ricognitivo presenta oggettive anomalie.

La struttura competente in materia di pianificazione paesaggistica ha predisposto, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24/98 un sistema informativo per il paesaggio nell'ambito delle attività per la redazione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale previsto dagli articoli 21, 22 e 23 della LR 24/98, implementandolo con le informazioni riguardanti i vincoli paesaggistici ed i PTP vigenti; si è potuto così indicare in un'apposita cartografia sintetica dell'intero territorio regionale, l'esito della ricognizione degli ambiti: certi e riconducibili, "alle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela".


Dall'elaborato cartografico, allegato al presente disciplinare, appare evidente la non omogenea metodologia utilizzata dai diversi PTP vigenti ed i limiti dell'applicazione meccanica del disposto legislativo.

Al riguardo si precisa che le classificazioni certe sono principalmente riferite ad aree più circoscritte mentre quelle ad esse riconducibili riguardano quelle classificazioni di zona territorialmente più vaste, comunque di basso pregio, ove si è rilevato la contestuale presenza di aree con eterogenee valenze paesistiche.

Per la valutazione delle trasformazioni di tali zone si ritiene di dover procedere attraverso una concertazione tra più strutture della stessa Direzione Regionale Territorio e Urbanistica come di seguito puntualizzato.

Dunque si rende necessario un coordinamento all'interno della Direzione Regionale Territoriale e Urbanistica in particolare fra le attività delle funzioni in materia urbanistica e





l'attività della redazione del nuovo PTPR, al fine di evitare che l'applicazione delle disposizioni della presente ricognizione mettano in crisi i contenuti del redigendo strumento di pianificazione del paesaggio.

A tal fine è stato opportuno coinvolgere, nell'ambito delle operazioni ricognitive sui PTP vigenti proposte dalla struttura competente alla redazione del PTPR, tutte le strutture competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed all'istruttoria delle pratiche urbanistiche della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica al fine di monitorare lo sviluppo dell'attività a tuttoggi svolta negli ambiti in questione.

### **Disciplinare tecnico sulle modalità ed sui criteri applicativi**

Gli esiti dell'attività di ricognizione svolta sono di seguito elencati per singolo PTP vigente; il titolo ed il numero dell'articolo sono stati indicati con riferimento ai TESTI COORDINATI delle Norme Tecniche di attuazione dei PTP, elaborati ai sensi dell'art. 20 co.2 della LR 24/98 ed approvati con singole Deliberazioni di Giunta Regionale nel luglio 1999. Detta attività di coordinamento dei testi normativi con i contenuti introdotti dalla LR 24/98 non è stata compilata per i PTP di Roma dell'ambito n. 15 (11 PTP), per i quali l'indicazione dei titoli e degli articoli è stata effettuata con riferimento al testo normativo originario.

Per quanto riguarda il coordinamento tecnico-amministrativo fra l'Area preposta alla redazione del PTPR e le Aree di pianificazione urbanistica nord, centro e sud. Le zone dei PTP sottoposte a tale coordinamento sono integrate dalla didascalia: "**con concertazione**".

La concertazione viene effettuata esclusivamente per gli strumenti urbanistici generali e loro varianti ed avviene tramite una nota di intesa fra le Aree sopra indicate ovvero nell'ambito delle relazioni istruttorie propedeutiche al parere del CTR in analogia con quanto già effettuato per l'applicazione dell'art 36 bis comma 1 della LR 24/98.

Si evidenzia infine che le disposizioni del Capo II della LR 24/98 relative ai Beni paesaggistici diffusi, ricadenti negli ambiti di seguito elencati, continuano ad applicarsi; in caso di contrasto con le previsioni dei PTP prevalgono quelle più restrittive.



### Ricognizione delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela Ambiti del Lazio

Gli articoli di seguito elencati si riferiscono alle Norme tecniche di attuazione dei PTP contenute nei rispettivi testi coordinati.

Sono comunque fatte salve e vigono le particolari prescrizioni contenute nei seguenti articoli in quanto non oggetto della ricognizione.

PTP N° 1	VITERBO	DGR 2266/87	L. 6/7/1988 n. 24
----------	---------	-------------	-------------------

- zona FO - art. 22 / **con concertazione**
- zona P - art. 29
- zona S - art. 31
- zona T - art. 32
- zona Td1, Td2 e Td3 - art. 33

PTP N° 2	CITTA' DEL NORD	DGR 2266/87	L. 6/7/1988 n. 24
----------	-----------------	-------------	-------------------

- zona C1 - art. 28
- zona C2 - art. 29
- zona C3 - art. 30

PTP N° 3	LAGHI DI BRACCIANZA VICO	DGR 2270/87	L. 6/7/1988 n. 24
----------	-----------------------------	-------------	-------------------

- zona 2 - art. 21
- zona 4 - art. 23 / **con concertazione**

PTP N° 4	VALLE DEL Tevere	DGR 2271/87	L. 6/7/1988 n. 24
----------	------------------	-------------	-------------------


- zona B - art. 16 lett. B) zone a trasformabilità limitata / **con concertazione**

PTP N° 5	REGI	DGR 2272/87	L. 6/7/1988 n. 24
----------	------	-------------	-------------------

- zona III grado di tutela trasformazioni programmate - art. 29
- zona completamente o parzialmente edificata - art. 24 b)
- Centri storici unità elementari di paesaggio - art. 31

Nei soli casi in cui la relativa simbologia si sovrappone a quella delle zone artt. 24 b) e 29 sopra indicate / **con concertazione**





# REGIONE LAZIO

## DIPARTIMENTO TERRITORIO

- Territori destinati all'attività agricola - art. 23

Nei soli casi in cui la relativa simbologia si sovrappone a quella delle Zone artt. 24 b) e 29 sopra indicate

- Aree interessate da edificazione - art. 35 a),b) e d) "Cave"

Nei soli casi in cui la relativa simbologia si sovrappone alle Zone sopra indicate artt. 24 b) e 29 ed alle Zone con II grado di tutela / **con concertazione**

RIP N° 6	BASSA SABINA	DGR 2273/87	12.07.1988 n.24
----------	--------------	-------------	-----------------

- zona L aree residue con vincoli diffusi - art. 21

- zona P - art 20 / **con concertazione**

RIP N° 6/1/1/8/1	MONTE LUCCANO	DGR 2274/87	12.07.1988 n.24
------------------	---------------	-------------	-----------------

- zona B3 - art. 19 / **con concertazione**

- zona C0 - art. 20 a)

- zona C1 - art. 20 b)

RIP N° 7	MONTE RATONE D'IVOLI	DGR 2285/87	12.07.1988 n.24
----------	----------------------	-------------	-----------------

- C0 - art. 30

- C1 - art. 31

- C2 - art. 32

- C3 - art. 33 / **con concertazione**

- B3 - art. 29 / **con concertazione**

RIP N° 8	STABIALE DI MONTE COLASCIANO	DGR 2275/87	12.07.1988 n.24
----------	---------------------------------	-------------	-----------------

- zona C1 - art. 22

- zona C2

- zona C3 / **con concertazione**

- zona B3 art. 22 / **con concertazione**

RIP N° 9	CASTELGROVANO	DGR 2276/87	12.07.1988 n.24
----------	---------------	-------------	-----------------

- zona 1 - art. 17 / **con concertazione**

- zona 2 - art. 18

- zona 5 - art. 21

- zona 4 - art. 20 / **con concertazione**

- zona 6 - art. 22 / **con concertazione**

- zona 7 - art. 23 / **con concertazione**


- zona 9 - art. 25 / **con concertazione**

- zona 10 - art. 26

- zona 11 - art. 27

- zona 16 - art. 32 / **con concertazione**





# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

- zona 17 - art. 33

PTP N° 10	LATINA	DGR 2277/87	l. 6.7.1998 n. 24
-----------	--------	-------------	-------------------

- C1 - art. 36
- C1.1 - art. 37
- C1.2 - art. 38
- C2 - art. 39
- C2.5 - art. 44

PTP N° 11	FERDINONE	DGR 2278/87	l. 6.7.1998 n. 24
-----------	-----------	-------------	-------------------

Tutela parziale o limitata - art. 21

PTP N° 12	SORA, VALLE DEL LIRI	DGR 2279/87	l. 6.7.1998 n. 24
-----------	----------------------	-------------	-------------------

- Ce - art. 25
- U1 - art. 23 / **con concertazione**


PTP N° 13	TERRACINA, CESPANA, FONDI	DGR 2280/87	l. 6.7.1998 n. 24
-----------	---------------------------	-------------	-------------------

- subambito 13.1
  - TLa - art. 34 / **con concertazione**
  - TLb - art. 35 / **con concertazione**
- subambito 13.2
  - TLa - art. 48 / **con concertazione**
  - TLb - art. 49 / **con concertazione**
- subambito 13.3
  - TLa - art. 60 / **con concertazione**
  - TLb - art. 61 / **con concertazione**
- subambito 13.4
  - TLa - art. 74 / **con concertazione**

PTP N° 14	CASANOVA, ALATI	DGR 2281/87	l. 6.7.1998 n. 24
-----------	-----------------	-------------	-------------------

Lm - art. 36 / **con concertazione**





### Ricognizione delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela Ambiti di Roma e Fiumicino

Gli articoli di seguito elencati si riferiscono alle Norme tecniche di attuazione dei PTP contenute nei testi coordinati, ove esistenti, ovvero nei testi originari. Sono comunque fatte salve e vigono le particolari prescrizioni contenute nei seguenti articoli in quanto non oggetto della ricognizione.

PTP N° 218	LINEE AN CIRCOSCRIZIONE	DGR 2269/97	Lr. 67/1998 n.24
------------	-------------------------	-------------	------------------

- zona C1 - art. 29
- Subambito n. 1 Ostia e Isola Sacra - art. 41
- zona C2 - art. 30
- Subambito n. 1 Ostia e Isola Sacra - art.42
- Subambiti n. 2 Fregene Maccarese e n. 3 Torrimpietra e Macchia della Signora - art.50
- zona C3 - art. 31

PTP N° 219	PTP N° 219	PTP N° 219	PTP N° 219
------------	------------	------------	------------

Zona destinata all'attuazione del PRG vigente art. 19

PTP N° 220	PTP N° 220	PTP N° 220	PTP N° 220
------------	------------	------------	------------

Ambito territoriale E art. 8 / con concertazione


PTP N° 221	PTP N° 221	PTP N° 221	PTP N° 221
------------	------------	------------	------------

- Sottozone TL a TLb (Zone di Tutela Limitata):
- Carattere delle zone e finalità della tutela – art. 53
  - Indirizzi della tutela – art.54
  - Perimetri - art. 55
  - Disciplina di tutela, prescrizioni generali – art. 56
  - Disciplina di tutela, prescrizioni particolari TLa-TLb – art. 57

PTP N° 222	PTP N° 222	PTP N° 222	PTP N° 222
------------	------------	------------	------------

- Sottozone TL a TLb (Zone di Tutela Limitata):
- Carattere delle zone e finalità della tutela – art. 48





# REGIONE LAZIO

## DIPARTIMENTO TERRITORIO

- indirizzi della tutela – art. 49
- Perimetri – art. 50
- Disciplina di tutela, prescrizioni generali – art. 51
- Disciplina di tutela, prescrizioni particolari – art. 52

PTP N° 15/1	Prescrizione di tutela	00158	00158
-------------	------------------------	-------	-------

### sottozona TOd (Zone a tutela orientata) / **con concertazione**

- carattere delle zone e finalità della tutela – art.50
- indirizzi della tutela – art.51
- Perimetri TOd – art. 52
- Disciplina di tutela prescrizioni generali art. 53
- Disciplina di tutela prescrizioni particolari art. 54 punto d)

### Sottozone TL a TLb (Zone di Tutela Limitata):

- carattere delle zone e finalità della tutela – art. 55
- indirizzi della tutela – art.56
- Perimetri - art. 57
- Disciplina di tutela, prescrizioni generali – art. 58
- Disciplina di tutela, prescrizioni particolari – art. 59

PTP N° 15/2	Prescrizione di tutela	00158	00158
-------------	------------------------	-------	-------

### Sottozone TL a TLb (Zone di Tutela Limitata):

- Carattere delle zone e finalità della tutela art. 31
- Zone di tutela limitata sottozone di TLa con prescrizioni ambientali art. 32
- Zone di tutela limitata sottozone di TLb con prescrizioni ambientali e edilizie art. 33
- Perimetri – art. 34
- Rapporto tra aree libere e aree fabbricabili distribuzione e vario allineamento dei fabbricati norme per i vari tipi di costruzioni istruzioni per la scelta e cvaria distribuzione della flora art. 35


PTP N° 15/3	Prescrizione di tutela	00158	00158
-------------	------------------------	-------	-------

### Sottozone TL a TLb (Zone di Tutela Limitata):

- Carattere delle zone e finalità della tutela art. 31
- Zone di tutela limitata sottozone di TLa con prescrizioni ambientali art. 32
- Zone di tutela limitata sottozone di TLb con prescrizioni ambientali e edilizie art. 33
- Perimetri – art. 34
- Rapporto tra aree libere e aree fabbricabili distribuzione e vario allineamento dei fabbricati norme per i vari tipi di costruzioni istruzioni per la scelta e cvaria distribuzione della flora art. 35

PTP N° 15/4	Prescrizione di tutela	00158	00158
-------------	------------------------	-------	-------





# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Sottozona TL a TLb (Zone di Tutela Limitata):

- Carattere delle zone e finalità della tutela art. 29
- Zone di tutela limitata sottozona di TLa con prescrizioni ambientali art. 30
- Zone di tutela limitata sottozona di TLb con prescrizioni ambientali e edilizie art. 31
- Perimetri – art. 32
- Rapporto tra aree libere e aree fabbricabili distribuzione e vario allineamento dei fabbricati norme per i vari tipi di costruzioni istruzioni per la scelta e varia distribuzione della flora art.33

PTP N° 157	VEIO CESANO	DGR 18018/86	Lr. 67/1996 n.24
------------	-------------	--------------	------------------

Sottozona TL a TLb (Zone di Tutela Limitata):

- carattere delle zone e finalità della tutela – art. 58
- indirizzi della tutela – art.59
- Perimetri - art. 60
- Disciplina di tutela, prescrizioni generali – art. 61
- Disciplina di tutela, prescrizioni particolari TLb – art. 62

PTP N° 158	VALLE DEL TEVERE	DGR 5400/96	[REDACTED]
------------	------------------	-------------	------------

sottozona TOd (Zone a tutela orientata)\*/**con concertazione**

- carattere delle zone e finalità della tutela – art.45
- indirizzi della tutela – art.46
- Perimetri TOd – art. 47
- Disciplina di tutela prescrizioni generali art.48
- Disciplina di tutela prescrizioni particolari art.49 punto d)

Sottozona TL a TLb (Zone di Tutela Limitata)\* :

- carattere delle zone e finalità della tutela – art. 50
- indirizzi della tutela – art.51
- Perimetri - art. 52
- Disciplina di tutela, prescrizioni generali – art.53
- Disciplina di tutela, prescrizioni particolari – art.54


\* la numerazione degli articoli è quella relativa alle norme adottate

PTP N° 159	[REDACTED]	DGR [REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------	----------------	------------

sottozona TOd (Zone a tutela orientata) / **con concertazione**

- carattere delle zone e finalità della tutela – art.51
- indirizzi della tutela – art.52
- Perimetri TOd – art. 53
- Disciplina di tutela prescrizioni generali at. 54





# REGIONE LAZIO

## DIPARTIMENTO TERRITORIO

- Disciplina di tutela prescrizioni particolari art. 55 punto d)

Sottozona TL a TLb (Zone di Tutela Limitata):

- carattere delle zone e finalità della tutela – art. 56
- indirizzi della tutela – art.57
- Perimetri - art. 58
- Disciplina di tutela, prescrizioni generali – art. 59
- Disciplina di tutela, prescrizioni particolari TLb – art. 60

PTP N° 15/10	VALLE DEI CASALI	DMR 733/98	DM 5/7/1995/21
--------------	------------------	------------	----------------

Sottozona TL a (Zone di Tutela Limitata):

- Carattere delle zone e finalità della tutela art. 18
- Perimetri – art. 19
- Rapporto tra aree libere e aree fabbricabili distribuzione e vario allineamento dei fabbricati norme per i vari tipi di costruzioni istruzioni per la scelta e cvaria distribuzione della flora art. 20

PTP N° 15/11	PENDICI CASTELLI	DMR 657/98	DM 74 del 30.10.2001
--------------	------------------	------------	----------------------

Sottozona TL a TLb (Zone di Tutela Limitata):

- carattere delle zone e finalità della tutela – art. 41
- indirizzi della tutela – art.42
- Perimetri - art. 43
- Disciplina di tutela, prescrizioni generali – art.44
- Disciplina di tutela, prescrizioni particolari TLb – art.45




IL DIRETTORE  
(Arch. Fabio Favaldini)

13



ALLEG. alla DELIB. N. 601  
DEL 26 SET. 2006  
*luc*



-  aree urbanizzate
-  limiti provinciali
-  limiti comunali
-  limiti di Ptp
-  livelli minimi di tutela



*[Signature]*  
14